



LUGLIO 2014: NOVITÀ.....2

1	Crediti d'imposta per le strutture alberghiere e ricettive e gli operatori turistici.....	2
2	Credito d'imposta per la ristrutturazione di sale cinematografiche.....	3
3	IMU e TASI - Presentazione della dichiarazione da parte degli enti non commerciali - Approvazione del modello - Modalità e termini	4
4	Trasferimento della sede all'estero - Sospensione o rateizzazione delle imposte dovute - Disposizioni attuative.....	5
5	Regime IVA dell'editoria - Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate	7
6	Crediti commerciali vantati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni - Garanzia da parte dello Stato - Cessione ad intermediari finanziari.....	8
7	Rimborsi IVA prioritari - Estensione ai produttori di aeromobili e veicoli spaziali.....	10
8	Imposte indirette - Permanenza delle agevolazioni per la cessione a titolo gratuito ai Comuni delle aree per le opere di urbanizzazione.....	11
9	Introduzione delle <i>start up</i> innovative "turistiche"	11
10	Premi di produttività e di risultato - Sgravi contributivi per le somme corrisposte nel 2013 - Presentazione delle domande.....	12
11	Ritardi nei pagamenti - Individuazione dei tassi "legali" di mora applicabili al secondo semestre 2014.....	13

AGOSTO 2014: PRINCIPALI ADEMPIMENTI.....14

1	CREDITI D'IMPOSTA PER LE STRUTTURE ALBERGHIERE E RICETTIVE E GLI OPERATORI TURISTICI
	<p>Il DL 31.5.2014 n. 83, entrato in vigore l'1.6.2014 e convertito nella L. 29.7.2014 n. 106, ha introdotto alcune misure di favore, sotto forma di crediti d'imposta, per la riqualificazione, il miglioramento e la digitalizzazione delle strutture alberghiere e ricettive e degli operatori turistici. La disciplina relativa a tali incentivi ha subito alcune modifiche in sede di conversione in legge.</p> <p>Resta fermo che i dettagli delle agevolazioni, quali le tipologie di strutture alberghiere e ricettive ammesse, i costi agevolabili e la procedura di accesso, saranno stabiliti con successivi decreti attuativi.</p>
1.1	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE</p> <p>Alle imprese alberghiere esistenti alla data dell'1.1.2012, per il periodo d'imposta in corso all'1.6.2014 e per i due successivi (2014, 2015 e 2016, per i soggetti "solari"), è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 200.000,00 euro nei suddetti periodi d'imposta, relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; • interventi di incremento dell'efficienza energetica; • ulteriori interventi (es. acquisto di mobili e arredi). <p>Con riferimento a tale ultimo punto, una quota pari al 10% delle risorse complessive è destinata, per ciascun anno, alla concessione del credito d'imposta in esame per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti di arredo destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi agevolati. Tale beneficio è subordinato alla condizione che il beneficiario non ceda a terzi, né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa, i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.</p> <p>Il credito d'imposta è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riconosciuto nel rispetto della disciplina <i>de minimis</i>; • concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili; • ripartito in tre quote annuali di pari importo; • utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97; la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso all'1.6.2014 (2014, per i soggetti "solari") è utilizzabile dall'1.1.2015. <p>Il credito d'imposta in esame, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
1.2	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEGLI OPERATORI TURISTICI</p> <p>Agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, un credito d'imposta per la digitalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 30% dei costi agevolabili; • fino all'importo massimo complessivo di 12.500,00 euro nei suddetti periodi di imposta. <p>Il suddetto credito d'imposta è riconosciuto, per una quota non superiore al 10% delle previste risorse, anche alle agenzie di viaggi e ai <i>tour operator</i> specializzati nel turismo <i>incoming</i> (ovvero solo quelli che portano turisti in Italia).</p>

<p><i>segue</i></p>	<p>L'agevolazione è riconosciuta esclusivamente con riferimento alle spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti <i>wi-fi</i>; • siti <i>web</i> ottimizzati per il sistema mobile; • programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli <i>standard</i> di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; • spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da <i>tour operator</i> e agenzie di viaggio; • servizi di consulenza per la comunicazione e il <i>marketing</i> digitale; • strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; • servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente per le suddette attività. <p>Sono, invece, esclusi i costi relativi all'intermediazione commerciale.</p> <p>Il credito d'imposta per la digitalizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è riconosciuto nel rispetto della disciplina <i>de minimis</i>; • è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili; • è ripartito in tre quote annuali di pari importo; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell'operazione di versamento), con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento della medesima Agenzia; la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso all'1.6.2014 (2014, per i soggetti "solari") è utilizzabile dall'1.1.2015. <p>Il credito d'imposta in esame, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR. <p>L'incentivo fiscale è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa.</p>
<p>2</p>	<p>CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE DI SALE CINEMATOGRAFICHE</p>
	<p>A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione nella L. 29.7.2014 n. 106, il DL 31.5.2014 n. 83 riconosce alle imprese di esercizio cinematografico, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta per la ristrutturazione delle sale cinematografiche. Con successivo decreto attuativo saranno definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.</p>
<p>2.1</p>	<p>IMPRESE BENEFICIARIE</p> <p>L'agevolazione è riconosciuta alle imprese di esercizio cinematografico che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del DLgs. 22.1.2004 n. 28; • posseggano i requisiti della piccola o media impresa, ai sensi della normativa comunitaria.
<p>2.2</p>	<p>AMBITO OGGETTIVO</p> <p>Sono oggetto dell'agevolazione gli interventi di ripristino, di restauro e di adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dall'1.1.80.</p>

2.3	<p>DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è pari al 30% dei costi sostenuti per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle suddette sale cinematografiche; • è riconosciuto fino ad un massimo di 100.000,00 euro.
2.4	<p>MODALITÀ DI FRUIZIONE</p> <p>Il credito d'imposta in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili; • è ripartito in tre quote annuali di pari importo; • è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell'operazione di versamento), con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento della medesima Agenzia; • in alternativa, è cedibile dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi; tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi. <p>Inoltre, il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
2.5	<p>INCUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI</p> <p>Il credito d'imposta in commento è alternativo e non cumulabile con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i contributi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per il ripristino, la ristrutturazione e l'adeguamento delle sale cinematografiche (art. 15 del DLgs. 22.1.2004 n. 28); • il credito d'imposta pari al 30% delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo di 50.000,00 euro per ciascuno schermo (art. 1 co. 327 lett. c) n. 1 della L. 24.12.2007 n. 244).
3	<p>IMU E TASI - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI - APPROVAZIONE DEL MODELLO - MODALITÀ E TERMINI</p>
	<p>Con il DM 26.6.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 4.7.2014 n. 153) è stato approvato il modello, con le relative istruzioni di compilazione, per la presentazione della dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI); • da parte degli enti non commerciali, in relazione alle specifiche disposizioni di esenzione previste per tali soggetti.
3.1	<p>SENZIONI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI</p> <p>Gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi i partiti politici), residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di culto, sono esenti dall'IMU e, dal 2014, anche dalla TASI, ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 30.12.92 n. 504 e secondo quanto stabilito con il DM 19.11.2012 n. 200.</p> <p>In relazione agli enti non commerciali che svolgono un'attività "mista" (commerciale e non), qualora non sia possibile individuare gli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente all'attività non commerciale, beneficiano dell'esenzione dall'IMU (a partire dal 2013) e dalla TASI (a partire dal 2014) in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da un'apposita dichiarazione, secondo quanto stabilito dall'art. 91-<i>bis</i> del DL 24.1.2012 n. 1 conv. L. 24.3.2012 n. 27 e dal DM 19.11.2012 n. 200.</p>

3.2	<p>SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</p> <p>La presentazione della dichiarazione IMU/TASI con il presente modello riguarda solo gli enti non commerciali che possiedono immobili totalmente o parzialmente esenti ai sensi delle citate disposizioni.</p> <p>Gli enti non commerciali che possiedono esclusivamente immobili che non rientrano in tali fattispecie di esenzione devono invece presentare la dichiarazione “ordinaria”, utilizzando il modello approvato con il DM 30.10.2012.</p>
3.3	<p>STRUTTURA DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE</p> <p>Il modello di dichiarazione IMU/TASI per gli enti non commerciali si compone del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • frontespizio, riservato all’indicazione del Comune destinatario della dichiarazione, dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione e del periodo d’imposta di competenza della stessa, dei dati identificativi del contribuente (soggetto passivo IMU/TASI) e del rappresentante firmatario della dichiarazione, dei dati relativi all’impegno per la presentazione telematica da parte di un intermediario, nonché alla firma del dichiarante; • “Quadro A”, relativo alla descrizione degli immobili totalmente imponibili; • “Quadro B”, concernente gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti; con riferimento agli immobili parzialmente imponibili occorre indicare i criteri, desunti dal citato DM 19.11.2012 n. 200, per determinare, per ciascun immobile, la percentuale di imponibilità in ragione dello svolgimento nello stesso dell’attività con modalità commerciali, con riferimento distintamente all’attività didattica ed alle altre attività di cui al citato art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92; • “Quadro C”, riguardante i dati relativi alla determinazione dell’IMU e della TASI complessivamente dovuta per l’anno di riferimento (imposta dovuta, rate versate, saldo a debito o a credito, crediti provenienti dalla precedente dichiarazione non chiesti a rimborso); • “Quadro D”, riguardante i dati relativi al saldo a credito risultante dalla dichiarazione, da richiedere a rimborso o da destinare alla compensazione con i versamenti futuri relativi allo stesso Comune.
3.4	<p>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</p> <p>La dichiarazione degli enti non commerciali, utilizzando il presente modello, deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica; • direttamente o tramite gli intermediari abilitati; • secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con un successivo provvedimento.
3.5	<p>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE</p> <p>A regime, la dichiarazione degli enti non commerciali deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta (IMU o TASI). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.</p> <p>In via transitoria, le dichiarazioni relative all’IMU per gli anni 2012 e 2013 devono essere presentate entro il 30.9.2014.</p>
4	<p>TRASFERIMENTO DELLA SEDE ALL’ESTERO - SOSPENSIONE O RATEIZZAZIONE DELLE IMPOSTE DOVUTE - DISPOSIZIONI ATTUATIVE</p> <p>Sono stati emanati i provvedimenti attuativi dell’art. 166 co. 2-<i>quater</i> e 2-<i>quinquies</i> del TUIR, norme che disciplinano il regime di sospensione della riscossione per le imposte dovute a seguito del trasferimento della sede all’estero. Per effetto della suddette disposizioni, il trasferimento della sede all’estero di imprese commerciali mantiene il carattere realizzativo (imponendo, quindi, all’impresa che si trasferisce oltreconfine l’obbligo di versare le imposte sulla plusvalenza determinata in base al valore normale</p>

<i>segue</i>	<p>dei beni che compongono l'azienda); se, però, il trasferimento avviene in uno Stato dell'Unione europea, in Norvegia o in Islanda, è possibile optare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la sospensione della riscossione dell'imposta sino all'avverarsi di specifici eventi, disciplinati proprio dalle disposizioni attuative della normativa in commento; • per la rateizzazione dell'imposta dovuta (in relazione alla quale è stata prevista la riduzione da dieci a sei rate annuali). <p>Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il DM 2.7.2014 disciplina i criteri di determinazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento della sede all'estero, le opzioni per la sospensione o per la rateizzazione dell'imposta stessa, nonché gli eventi che generano l'obbligo di versamento allo Stato italiano (esso modifica la disciplina a suo tempo contenuta nel DM 2.8.2013, che cessa di avere efficacia); • il provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2014 disciplina le modalità e i termini per l'esercizio delle opzioni, i casi in cui è obbligatorio prestare apposite garanzie e le modalità di controllo delle imposte sospese.
4.1	<p>MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE OPZIONI PER LA SOSPENSIONE O LA RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA</p> <p>Il DM 2.7.2014 individua i momenti in cui si verifica il presupposto per la riscossione dell'imposta da parte dello Stato italiano sui maggiori valori dei beni trasferiti all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i beni (materiali e immateriali) ammortizzabili, negli esercizi in cui le quote di ammortamento sarebbero state dedotte dal reddito d'impresa italiano (per ciascuno di tali esercizi, quindi, occorrerà assolvere l'imposta sulla quota parte di plusvalenza); • per le partecipazioni detenute dalla società che si è trasferita all'estero, negli esercizi di distribuzione delle riserve (di utili o di capitale); • in ogni caso, negli esercizi in cui i beni si considerano realizzati ai sensi delle disposizioni del TUIR (nell'esercizio in cui, ad esempio, l'impresa divenuta non residente cede i suddetti beni). <p>Viene inoltre previsto che si considera in ogni caso evento realizzativo il decorso di dieci anni dalla fine dell'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia: pertanto, in ogni caso decorsi dieci anni dal trasferimento è necessario versare l'imposta residua.</p> <p>Per quanto riguarda la rateizzazione, diversamente da quanto previsto nel DM 2.8.2013, il debito è suddiviso in 6 rate annuali, e non più in 10 rate annuali.</p> <p>Disposizioni transitorie</p> <p>Le disposizioni del DM 2.7.2014 si applicano ai trasferimenti di residenza effettuati nel periodo d'imposta che inizia successivamente a quello della sua entrata in vigore: saranno, quindi, soggetti alle nuove norme i soli trasferimenti effettuati dal 2015 in avanti. Il decreto prevede però un'apposita disciplina transitoria per i trasferimenti di sede già perfezionati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se l'impresa ha optato per la sospensione dell'imposta, questa è versata all'atto degli eventi indicati nel DM 2.7.2014 a decorrere dal periodo d'imposta 2015; con riferimento alle imposte (eventualmente) dovute in Italia per il 2013 e per il 2014 valgono invece le regole originariamente previste dal DM 2.8.2013; • se, invece, l'impresa ha optato per la rateizzazione dell'imposta, l'ammontare del debito che residua all'inizio del 2015 è suddiviso in 6 rate annuali.
4.2	<p>ESERCIZIO DELLE OPZIONI PER LA SOSPENSIONE O LA RATEIZZAZIONE DELL'IMPOSTA</p> <p>Sulla base di quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2014, l'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta si perfeziona presentando all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione (in forma libera), unitamente alla seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inventario analitico dei componenti dell'azienda; • ammontare della plusvalenza derivante dal trasferimento della sede; • ammontare dell'imposta sospesa o dell'imposta rateizzata;

<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • indicazione, per ciascun bene, del valore normale, della relativa plusvalenza o minusvalenza; • illustrazione delle modalità di determinazione del valore normale; • in caso di opzione per la sospensione, piano di ammortamento o durata residua di beni e diritti; • Stato di destinazione, indirizzo della sede legale estera e, se diverso, indirizzo valido al fine della notifica degli atti; • informazioni utili per la valutazione della solvibilità (attuale e prospettica) dell'impresa. <p>La comunicazione e la suddetta documentazione devono essere presentate entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia.</p> <p>Se è stata esercitata l'opzione per la sospensione, il provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2014 prevede l'obbligo di presentare annualmente le dichiarazioni dei redditi da parte dell'impresa (divenuta non residente), limitatamente ai quadri inerenti l'indicazione della plusvalenza sospesa, dell'imposta ancora dovuta e del patrimonio netto.</p> <p>La prestazione di garanzie (es. ipoteche su immobili in Italia, fidejussioni) è prevista solo in caso di grave e concreto pericolo per la riscossione per lo Stato italiano; essa non è dovuta se l'impresa non ha conseguito perdite negli ultimi tre esercizi antecedenti al trasferimento della residenza e ha un patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio almeno pari al 120% dell'imposta sospesa o rateizzata.</p> <p>Disposizioni transitorie</p> <p>Le disposizioni del provv. 10.7.2014 si applicano anche ai trasferimenti di sede effettuati antecedentemente all'entrata in vigore del DM 2.7.2014.</p> <p>Qualora il termine per la comunicazione dell'esercizio dell'opzione per la sospensione o per la rateizzazione sia già scaduto, o scada nei sei mesi successivi al 10.7.2014, tale adempimento deve essere effettuato entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del DM 2.7.2014 (quindi, entro il 23.1.2015).</p>
<p>5</p>	<p>REGIME IVA DELL'EDITORIA - CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p> <p>L'Agenzia delle Entrate, con la circ. 24.7.2014 n. 23, ha fornito indicazioni circa l'applicazione dell'IVA per il commercio di prodotti editoriali (giornali quotidiani, periodici, libri, relativi supporti integrativi e cataloghi).</p> <p>Si ricorda, infatti, che per il settore editoriale è previsto un regime "speciale" di determinazione dell'imposta, assolta da un unico soggetto passivo (l'editore) in relazione al numero delle copie vendute ovvero in via forfetaria, in base al c.d. metodo di "forfetizzazione della resa".</p>
<p>5.1</p>	<p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>Sotto il profilo soggettivo, il regime IVA "speciale" è applicabile dagli editori, definiti come i soggetti "che intraprendono l'iniziativa economica editoriale".</p> <p>Sono equiparati agli editori i soggetti che provvedono alla distribuzione in Italia delle copie dei giornali e delle pubblicazioni in genere trasmessi, anche in via telematica, dall'estero.</p> <p>A decorrere dall'1.1.2014 possono fruire dell'applicazione del regime "speciale", mediante il c.d. metodo di "forfetizzazione della resa", le cessioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • libri (con "forfetizzazione della resa" nella misura del 70%); • giornali quotidiani e periodici (con "forfetizzazione della resa" nella misura dell'80%), esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai "supporti integrativi"; • libri scolastici e universitari ceduti unitamente a "supporti integrativi". <p>Nozione di "supporti integrativi"</p> <p>Per "supporti integrativi" devono intendersi "i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali" ceduti unitamente ai libri per le scuole e per le università, purché a prezzo indistinto e non commerciabili separatamente.</p>

segue	<p>Prodotti editoriali ceduti unitamente a beni diversi dai “supporti integrativi” Il regime IVA “speciale” include anche i prodotti editoriali ceduti unitamente a beni diversi dai “supporti integrativi”, purché con prezzo indistinto ed in unica confezione, a condizione che il costo del bene “ceduto unitamente” non sia superiore al 50% dell’intera confezione.</p> <p>Prodotti editoriali realizzati su CD o CD-ROM Il regime IVA “speciale” è applicabile anche alle cessioni di prodotti editoriali registrati su supporti fisici diversi dalla carta stampata (es. CD e CD-ROM), che riproducano essenzialmente le stesse informazioni contenute nei libri stampati.</p> <p>Importazioni Per le importazioni di prodotti editoriali, per i quali non è ammessa la c.d. “forfezzazione della resa”, l’importatore può richiedere l’applicazione dell’IVA secondo le modalità ordinarie, vale a dire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • applicando l’imposta sul valore di transazione dei beni; • operando la relativa detrazione. <p>La successiva commercializzazione dei prodotti editoriali importati seguirà il regime “speciale” IVA per l’editoria.</p>
5.2	<p>ALIQUOTA IVA DEL 4% Per le cessioni di prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai “supporti integrativi”, l’IVA si applica con l’aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti. A tal fine, per la determinazione della base imponibile si assume:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il bene “congiunto”, il costo specificamente inerente al medesimo; • per il prodotto editoriale, la differenza tra il prezzo della confezione e il costo del bene “congiunto”. <p>L’aliquota IVA del 4% si applica anche alle prestazioni dirette alla realizzazione di prodotti editoriali (es. composizione, montaggio, legatoria e stampa) nei confronti di committenti non qualificati come “editori”.</p>
5.3	<p>PRODOTTI EDITORIALI ONLINE Il regime IVA “speciale” non è applicabile alla commercializzazione di prodotti editoriali elettronici. Infatti, la fornitura di prodotti editoriali <i>online</i> rientra nell’ambito del c.d. “commercio elettronico diretto” e, dunque, si qualifica ai fini IVA come “prestazione di servizi” (alla quale non è applicabile il regime agevolativo, né l’aliquota IVA del 4%).</p> <p>Prodotti editoriali cartacei con codice di accesso Alle cessioni di prodotti editoriali cartacei, che al loro interno contengono un codice di accesso per acquisire, mediante collegamento a un portale Internet, la copia elettronica del prodotto cartaceo ovvero aggiornamenti del testo, si applica il regime IVA riservato al prodotto editoriale “principale”, laddove i codici di accesso siano contenuti all’interno del prodotto editoriale e per gli stessi non sia pagato un corrispettivo specifico.</p>
6	<p>CREDITI COMMERCIALI VANTATI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - GARANZIA DA PARTE DELLO STATO - CESSIONE AD INTERMEDIARI FINANZIARI</p> <p>In relazione ai crediti maturati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l’art. 37 del DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89, al fine di favorirne la cessione ad intermediari finanziari, ha stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono assistiti da garanzia dello Stato; • per la copertura dei relativi oneri è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. <p>Con il DM 27.6.2014 (pubblicato sulla <i>G.U.</i> 15.7.2014 n. 162) sono state stabilite le modalità attuative di tale disciplina.</p>

6.1	<p>CREDITI INTERESSATI DALLA GARANZIA DELLO STATO</p> <p>La garanzia dello Stato si applica ai crediti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali; • maturati al 31.12.2013; • certi, liquidi ed esigibili; • certificati dalle Pubbliche Amministrazioni debentrici, alla data del 24.4.2014; • oppure che siano oggetto di richiesta di certificazione, con istanza presentata entro il 23.8.2014 mediante la prevista piattaforma elettronica (accessibile all'indirizzo Internet http://certificazionecrediti.mef.gov.it), e venga ottenuta la relativa certificazione.
6.2	<p>CESSIONE AD INTERMEDIARI FINANZIARI</p> <p>I suddetti crediti commerciali certificati, oggetto della garanzia dello Stato, possono essere ceduti ad una banca o ad un altro intermediario finanziario abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>pro soluto</i>; il soggetto cedente deve quindi garantire esclusivamente l'esistenza del credito, ma non risponde dell'eventuale inadempienza del debitore; • anche sulla base di apposite convenzioni quadro, stipulate tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Associazione bancaria Italiana (ABI) e altre istituzioni finanziarie. <p>Misura massima dello sconto</p> <p>In relazione alle suddette operazioni di cessione dei crediti, la banca o l'intermediario finanziario non può richiedere uno sconto superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'1,9% in ragione d'anno; • ovvero all'1,6% in ragione d'anno, qualora l'ammontare complessivo dell'operazione di cessione superi i 50.000,00 euro. <p>Lo sconto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si applica all'ammontare complessivo del credito certificato; • è comprensivo di ogni eventuale onere.
6.3	<p>GARANZIA DEL FONDO</p> <p>Le suddette operazioni di cessione sono assistite dalla garanzia dell'apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>La garanzia del Fondo si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a favore delle banche e degli altri intermediari finanziari, che hanno acquisito i crediti certificati; • in caso di mancato pagamento, anche parziale, dell'importo dovuto da parte della Pubblica Amministrazione debitrice, sulla base del termine per l'adempimento indicato nella certificazione. <p>Entro 90 giorni dalla scadenza del suddetto termine, i soggetti garantiti devono inviare la diffida al pagamento della somma dovuta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla Pubblica Amministrazione debitrice; • per conoscenza, al Gestore del Fondo (Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - CONSAP). <p>I soggetti garantiti possono chiedere al Gestore l'intervento della garanzia del Fondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante posta elettronica certificata; • entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione debitrice, a pena di decadenza. <p>La garanzia del Fondo è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile; • pari al 100% del credito certificato in essere al momento dell'intimazione di pagamento, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data del pagamento.
	<p>Il Gestore del Fondo provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti garantiti:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste; • entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, completa della prevista documentazione.
7	RIMBORSI IVA PRIORITARI - ESTENSIONE AI PRODUTTORI DI AEROMOBILI E VEICOLI SPAZIALI
	Con il DM 10.7.2014 è stata estesa la possibilità di ottenere in via prioritaria il rimborso dei crediti IVA annuali e trimestrali, in relazione ai contribuenti che svolgono attività di fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi.
7.1	<p>AMBITO APPLICATIVO</p> <p>Possono richiedere l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA i soggetti passivi che esercitano una delle attività individuate dal codice ATECO 2007 n. 30.30.09 (fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei relativi dispositivi).</p> <p><i>Altri contribuenti ammessi al rimborso in via prioritaria</i></p> <p>Sono attualmente ammesse al rimborso IVA in via prioritaria le seguenti categorie di contribuenti, individuate con specifici decreti ministeriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i subappaltatori edili, identificati da un codice attività ATECO 2007 della sezione "F" ("costruzioni"); • i soggetti che si occupano del recupero e della preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici; • i produttori di zinco, piombo, stagno e semilavorati; • i produttori di alluminio e semilavorati.
7.2	<p>REQUISITI</p> <p>Per l'ottenimento del rimborso in via prioritaria, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esercizio dell'attività da almeno tre anni; • effettuazione di operazioni non imponibili, di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del DPR 633/72, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni attive; • eccedenza IVA detraibile richiesta a rimborso di importo almeno pari a 3.000,00 euro per i rimborsi trimestrali, ovvero a 10.000,00 euro per i rimborsi annuali; • eccedenza IVA detraibile di importo almeno pari al 10% dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nel periodo (trimestrale o annuale) di riferimento del rimborso.
7.3	<p>MODALITÀ DI ACCESSO AL RIMBORSO</p> <p>Il possesso dei requisiti per l'accesso al rimborso in via prioritaria è attestato, dal contribuente, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inserimento di uno specifico codice nella casella "<i>Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso</i>" nel frontespizio del modello IVA TR (per i rimborsi trimestrali); • inserimento di uno specifico codice nella casella "<i>Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso</i>" nel quadro VX o RX della dichiarazione annuale (per i rimborsi annuali).
7.4	<p>DECORRENZA</p> <p>La possibilità di accedere al rimborso IVA in via prioritaria, per i produttori di aeromobili e veicoli spaziali, decorre dalla presentazione del modello TR relativo al terzo trimestre 2014 (la cui scadenza è fissata al 31.10.2014).</p>
8	IMPOSTE INDIRETTE - PERMANENZA DELLE AGEVOLAZIONI PER LA CESSIONE A TITOLO GRATUITO AI COMUNI DELLE AREE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE
	L'Agenzia delle Entrate, nella ris. 3.7.2014 n. 68, ha chiarito che, anche dopo l'entrata in vigore, l'1.1.2014, della riforma della tassazione indiretta dei trasferimenti immobiliari, permane l'agevolazione prevista per le cessioni "gratuite" ai Comuni di aree interes-

	<p>sate da opere di urbanizzazione, a scomputo di oneri di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione (art. 32 del DPR 601/73).</p> <p>Si ricorda che, nell'ambito della riforma della tassazione indiretta dei trasferimenti immobiliari (realizzata dall'art. 10 del DLgs. 23/2011), con decorrenza dall'1.1.2014, sono state soppresse tutte le agevolazioni ed esenzioni fino ad allora operanti, per l'imposta di registro (e per le imposte ipotecaria e catastale), in relazione ad atti di costituzione o trasferimento di diritti reali e di trasferimento della proprietà a titolo oneroso. A tali atti, dall'1.1.2014, si applicano, infatti, le nuove aliquote dell'imposta di registro del 2%, 9% e 12% previste dal novellato art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86.</p> <p>Tuttavia, come chiarito dall'Agenzia nella ris. 68/2014, l'agevolazione prevista dall'art. 32 co. 2 del DPR 601/73, limitatamente alle cessioni "gratuite" di aree interessate da opere di urbanizzazione, a scomputo di oneri di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione, non è interessata dall'abrogazione/soppressione. Infatti, tali cessioni non possono essere qualificate come "cessioni a titolo oneroso", sicché non sono oggetto del "taglio" previsto dal citato art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011.</p> <p>Pertanto, tali atti, anche dopo il 31.12.2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • continuano ad essere assoggettati all'imposta di registro in misura fissa (200,00 euro); • sono esenti dalle imposte ipotecaria e catastale. <p>Si ricorda che sono state espressamente escluse dalla soppressione le agevolazioni concernenti trasferimenti immobiliari a titolo oneroso riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la piccola proprietà contadina; • l'EXPO Milano 2015; • gli usi civici.
9	INTRODUZIONE DELLE <i>START UP</i> INNOVATIVE "TURISTICHE"
	A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione nella L. 29.7.2014 n. 106, il DL 31.5.2014 n. 83 introduce alcune modifiche alla disciplina delle <i>start up</i> innovative (art. 25 del DL 18.10.2012 n. 179 convertito), al fine di ricomprendere in tale tipologia anche le c.d. " <i>start up</i> turismo".
9.1	DECORRENZA Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2015.
9.2	REQUISITI Si considerano <i>start up</i> innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di <i>software</i> originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare:
	<ul style="list-style-type: none"> • la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e <i>tour operator</i> di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; • l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o <i>tour operator</i>, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; • l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni <i>web</i> che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di <i>incoming</i> ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
9.3	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA In deroga alla normativa vigente per le <i>start up</i> innovative, le imprese <i>start up</i> innovative nel settore del turismo possono essere costituite anche sotto forma di società a

	<p>responsabilità limitata semplificata <i>ex art. 2463-bis c.c.</i></p> <p>Nel caso in cui le <i>start up</i> innovative turistiche in forma di srl semplificate siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione, le stesse sono esenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • imposta di registro; • diritti erariali; • tasse di concessione governativa.
10	PREMI DI PRODUTTIVITÀ E DI RISULTATO - SGRAVI CONTRIBUTIVI PER LE SOMME CORRISPOSTE NEL 2013 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	<p>L'INPS ha stabilito le modalità e i termini di presentazione delle domande relative allo sgravio contributivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per la retribuzione collegata ad incrementi di produttività, prevista dalla contrattazione collettiva di secondo livello, in relazione ai dipendenti privati; • con riferimento alle somme corrisposte nell'anno 2013.
10.1	<p>AMBITO DI APPLICAZIONE</p> <p>L'agevolazione in esame si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale; nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio; per i lavoratori somministrati, si fa riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce; • a condizione che le suddette erogazioni siano previste da contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la competente Direzione territoriale del Lavoro; qualora il deposito di tali contratti non fosse già avvenuto, doveva essere effettuato entro il 30.6.2014; • nel limite del 2,25% (come negli scorsi anni) della retribuzione contrattuale percepita; • a condizione che non risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quanto previsto da leggi, regolamenti, contratti collettivi, accordi collettivi o contratti individuali; • a condizione che i datori di lavoro siano in possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).
10.2	<p>AMMONTARE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO</p> <p>Lo sgravio contributivo è stabilito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura di 25 punti percentuali, con riferimento alla contribuzione dovuta dai datori di lavoro; • in relazione all'intero ammontare della contribuzione a carico dei lavoratori.
10.3	<p>PRESENTAZIONE DI UN'APPOSITA DOMANDA TELEMATICA ALL'INPS</p> <p>Ai fini della fruizione dell'agevolazione, i datori di lavoro devono presentare all'INPS un'apposita domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica, anche mediante gli intermediari autorizzati (es. consulenti del lavoro); • mediante l'inoltro di un flusso XML tramite l'applicazione disponibile tra i "Servizi per Aziende e Consulenti", all'interno della sezione "Servizi on line" del sito www.inps.it; • anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali. <p>La domanda deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati identificativi dell'azienda; • la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

	<ul style="list-style-type: none"> • la data di avvenuto deposito del contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro; • l'indicazione dell'ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici; • ogni altra indicazione richiesta dall'Istituto di Previdenza. <p>L'INPS attribuisce a ciascuna domanda di ammissione un numero di protocollo informatico.</p>
10.4	<p>TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</p> <p>Le domande telematiche devono essere presentate entro le ore 23.00 del 7.8.2014.</p> <p>Al fine di consentire l'eventuale aggiornamento delle domande presentate, entro le ore 23.00 dell'8.8.2014 è possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande.</p>
10.5	<p>CRITERI DI CONCESSIONE DELLO SGRAVIO</p> <p>Per lo sgravio in esame è previsto uno stanziamento di 607 milioni di euro.</p> <p>Tali risorse sono ripartite nella misura del 62,50% per la contrattazione aziendale e del 37,50% per la contrattazione territoriale.</p> <p>In caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione, la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.</p> <p>Al fine di rispettare il previsto limite di spesa di 607 milioni di euro, l'INPS provvede, in relazione alle domande ammesse all'agevolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo; • a darne tempestiva comunicazione ai richiedenti.
10.6	<p>SANZIONI</p> <p>I datori di lavoro che beneficiano indebitamente dello sgravio contributivo in esame sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge, ferma restando l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.</p>
11	<p>RITARDI NEI PAGAMENTI - INDIVIDUAZIONE DEI TASSI "LEGALI" DI MORA APPLICABILI AL SECONDO SEMESTRE 2014</p> <p>In relazione al secondo semestre 2014, i tassi "legali" degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle transazioni commerciali e dei servizi professionali, anche nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, sono stabiliti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del 10,15%, per le transazioni aventi ad oggetto prodotti agricoli e/o alimentari; • dell'8,15%, negli altri casi. <p><i>Deroghe contrattuali</i></p> <p>Le parti possono concordare un tasso di interesse di mora diverso da quello "legale":</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali tra imprese e/o tra professionisti; • purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. <p>Tuttavia, occorre considerare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nelle transazioni commerciali che riguardano prodotti agricoli e/o alimentari, il tasso è inderogabile; • nei rapporti di "subfornitura", il tasso può essere stabilito solo in misura superiore.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
7.8.2014	Sgravi contributi INPS	<p>I datori di lavoro privati possono presentare in via telematica all'INPS, entro le ore 23.00, le domande di ammissione allo sgravio contributivo sugli importi corrisposti nell'anno 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a titolo di retribuzione di produttività; • sulla base della contrattazione collettiva aziendale e territoriale, ovvero di secondo livello. <p>La presentazione può avvenire direttamente o avvalendosi degli intermediari autorizzati.</p> <p>Entro le ore 23.00 del giorno successivo (8.8.2014) è possibile annullare e trasmettere nuovamente le domande, al fine di effettuare eventuali modifiche.</p>
20.8.2014	Versamenti imposte da UNICO 2014 PF	<p>Le persone fisiche, con studi di settore, che presentano il modello UNICO 2014 PF devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2013 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2014 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2013 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2013 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2014 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i "nuovi contribuenti minimi"; • dell'imposta sostitutiva del 10% per l'anno 2013, per i contribuenti in regime agevolato per le nuove attività produttive (c.d. "forfettini"); • del saldo per l'anno 2013 del contributo di solidarietà del 3%; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2014	Versamenti contributi INPS da UNICO 2014 PF	<p>Le persone fisiche, con studi di settore, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2013; • primo acconto dei contributi per l'anno 2014. <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • artigiane o commerciali, con studi di settore; • anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2014	Versamenti imposte da UNICO 2014 SP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, con studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		Tali versamenti possono essere rateizzati.
20.8.2014	Versamenti imposte da UNICO 2014 SC ed ENC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2013 o in acconto per il 2014 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2014	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2013; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2014. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2014	Versamento saldo IVA da UNICO 2014	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2013, risultante dalla dichiarazione unificata, se non effettuato entro il 17.3.2014, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2014 (fino al 16.6.2014) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 8.7.2014 - 20.8.2014.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
20.8.2014	Versamento IVA da studi di settore	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore; • dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati. <p>Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).</p>
20.8.2014	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto appro-</p>

		vare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2014, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con
		studi di settore, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
20.8.2014	Regolarizzazione versamento imposte	<p>I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2013 o in acconto per il 2014, relative ai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 16.7.2014, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali; • va effettuato entro il 30.9.2015. <p>Se entro il 16.7.2014 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza "ordinaria" del 16.6.2014; • applicando la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali; • entro il 30.9.2015.
20.8.2014	Versamenti imposte da UNICO 2014 SC	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2014, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2014 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2013 o in acconto per il 2014 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2014	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2014, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2014 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2013; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2014. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.8.2014	Versamento saldo IVA da UNICO 2014	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2014, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2014 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2013, risultante dalla dichiarazione unificata, se non effettuato entro il 17.3.2014, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2014 (fino al 16.7.2014) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 17.7.2014 - 20.8.2014.</p>

		Tale versamento può essere rateizzato.
20.8.2014	Versamento IVA da studi di settore	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2014, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2014 in seconda convocazione, soggetti agli studi di settore, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IVA per l'adeguamento agli studi di settore; • dell'eventuale maggiorazione del 3% relativa ai ricavi o compensi non annotati. <p>Tale versamento può essere rateizzato (esclusa la suddetta maggiorazione del 3%).</p>
20.8.2014	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2014, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2014 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
20.8.2014	Versamento rata saldo IVA	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2014; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2014 o il 7.7.2014; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2014.
20.8.2014	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2014 o il 7.7.2014; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.7.2014.
20.8.2014	Versamento IVA secondo trimestre 2014	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2014; • versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. <p>È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.8.2014	Versamento IVA secondo trimestre 2014	I contribuenti titolari di partita IVA in regime trimestrale "per natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) devono: <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al trimestre aprile-giugno 2014; versare l'IVA a debito, senza maggiorazione di interessi.
20.8.2014	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della seconda rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre aprile-giugno 2014. Le informazioni per il versamento della contribuzione dovuta possono essere prelevate dal Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, attraverso il sito dell'INPS (www.inps.it).
20.8.2014	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la terza rata dei premi: <ul style="list-style-type: none"> dovuti a saldo per il 2013 e in acconto per il 2014; con applicazione dei previsti interessi.
20.8.2014	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: <ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati a luglio 2014.
23.8.2014	Crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione	I soggetti che vantano crediti commerciali nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, diverse dallo Stato, maturati al 31.12.2013 per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, certi, liquidi ed esigibili, devono presentare all'Amministrazione debitrice la richiesta della relativa certificazione: <ul style="list-style-type: none"> mediante la prevista piattaforma elettronica (accessibile all'indirizzo http://certificazionecrediti.mef.gov.it); al fine di ottenere la garanzia dello Stato.
25.8.2014	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie devono presentare all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: <ul style="list-style-type: none"> relativi al mese di luglio 2014; in via telematica. <p>I soggetti che, nel mese di luglio 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> devono presentare i modelli relativi al mese di luglio 2014, appositamente contrassegnati; devono presentare mensilmente anche i successivi modelli, per almeno quattro trimestri consecutivi.
1.9.2014	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli

		UNICO 2014: <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.6.2014; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 7.7.2014 o il 16.7.2014; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2014.
1.9.2014	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di agosto e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di agosto. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello RLI", al posto del "modello 69". Per il versamento dei relativi tributi occorre utilizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modello F23; • oppure il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando i nuovi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
1.9.2014	Comunicazione operazioni "black list"	<p>I soggetti IVA che nel mese di luglio 2014 hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali", di importo superiore a 500,00 euro, devono effettuare la relativa comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>I soggetti che, nel mese di luglio 2014, hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare la comunicazione relativa al mese di luglio 2014, appositamente contrassegnata; • devono presentare mensilmente anche le successive comunicazioni, per almeno quattro trimestri consecutivi. <p>In ogni caso, è obbligatorio utilizzare il nuovo "modello polivalente".</p> <p>Si ricorda che, a decorrere dal 24.2.2014, San Marino è stato eliminato dalla "black list" italiana dei "paradisi fiscali".</p>
1.9.2014	Comunicazione acquisti da San Marino	<p>Gli operatori economici italiani che hanno effettuato acquisti da operatori economici di San Marino, con pagamento dell'IVA mediante autofattura, devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le autofatture annotate nel mese di luglio 2014.</p> <p>È obbligatorio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il nuovo "modello polivalente", con compilazione in forma analitica; • trasmettere la comunicazione in via telematica (direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati).